

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 29 luglio 2025, n. 202

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico, avente una potenza complessiva pari a 90 MWp, e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) (codice di Rintracciabilità gestore di rete: 201901806).

Società proponente: TEP RENEWABLES (FOGGIA 4 PV) S.r.l., Corso Vercelli 27, Milano, Cod. Fis. e P. IVA 11262920967.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili,

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

- il D.M. 21 giugno 2024, recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER).

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:

- è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui *“... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...”*;
- è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale *“... gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale...”*;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER.

RILEVATO CHE:

- La TEP RENEWABLES (FOGGIA 4 PV) S.r.l. (d'ora in avanti per brevità “Società” o “Proponente” o entrambi) con nota del 07/08/2020, acquisita al prot. n. 5746 del 10/08/2020, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii. richiedeva alla Regione Puglia il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica ricadente nel Comune di Foggia (FG) della potenza di 90 MWp, e delle relative opere di connessione nello stesso comune.
- Questa Sezione, in esito alla verifica della adeguatezza e completezza della documentazione trasmessa dalla Società, caricata sul portale regionale Sistema Puglia, rilevava la presenza di anomalie formali, poi comunicate con nota prot. n. 8527 del 30/11/2020 “Verifica della adeguatezza e completezza della

documentazione a corredo dell'istanza, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.: richiesta di integrazioni ai fini della procedibilità", invitando la Società a fornire le integrazioni richieste nel termine di 30 giorni; tale comunicazione riscontrava anche l'invito di cui alla comunicazione prot. n. 46894 del 02/11/2020 della Provincia di Foggia, Autorità Competente ai fini PAUR (di seguito solo AC ai fini PAUR per brevità), in ordine alla verifica di completezza della documentazione per quanto di competenza di ciascun ente coinvolto nel procedimento.

- La Società, con nota del 13/01/2021, in atti al prot. n. 340 del 14/01/2021, inviava la *"Comunicazione di documentazione integrata per la pratica 4F6QES4"*, generata elettronicamente a seguito del caricamento sul portale regionale Sistema Puglia della documentazione integrativa richiesta da questa Sezione.
- L'AC ai fini PAUR, con nota prot. provinciale n. 24044 dell'11/05/2021, in atti al prot. n. 5060 del 12/05/2021, convocava, ai sensi dell'art. 14, co. 4 e dell'art. 14-ter L. 241/90 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la prima seduta della Conferenza di Servizi (di seguito solo CdS), fissata per il giorno 26/05/2021, in modalità videoconferenza, riguardante il progetto dell'impianto di cui all'oggetto, il cui verbale veniva trasmesso con nota acquisita al prot. n. 5700 del 27/05/2021.
- Questa Sezione, in esito alla disamina della documentazione integrativa, comunicava alla Società, con nota prot. n. 5597 del 25/05/2021, la presenza di ulteriori anomalie formali residue, invitando la stessa a fornire le integrazioni richieste.
- L'AC ai fini PAUR con nota acquisita al prot. n. 8898 del 17/08/2021, convocava l'aggiornamento della CdS per il giorno 08/09/2021 in modalità videoconferenza.
- Questa Sezione, considerato che la Società non aveva fornito riscontro alla richiesta di integrazione di cui alla nota prot. n. 5597 del 25/05/2021, acquisita in CdS svoltasi in data 26/05/2021, con nota prot. 9176 del 3/09/2021 riconfermava i contenuti della su citata nota, invitando la Società ad adeguare la documentazione in funzione delle carenze documentali rilevate nella citata nota.
- L'AC ai fini PAUR con nota del 21/09/2021, acquisita al prot. n. 9453 in pari data, trasmetteva il verbale della CdS svoltasi in data 8/09/2021.
- Con nota del 10/09/2021 acquisita al prot. n. 9552 in pari data, la Società:
 - trasmetteva le richieste integrazioni del Progetto Connessione;
 - comunicava *"l'avvenuta presentazione della Istanza VIA Statale e quindi la rinuncia alla Istanza Volontaria VIA Provinciale, per assorbimento nel procedimento avviato con la Istanza VIA Statale"* e
 - chiedeva contestualmente la sospensione dell'*"iter autorizzativo AU fino all'adozione del provvedimento di VIA in sede statale, rinunciando in via preventiva e in modo espresso a qualsiasi pretesa risarcitoria derivante dalla protrazione del procedimento di AU per un periodo pari a quello di sospensione"*.
- L'AC ai fini PAUR, con nota del 18/11/2021 acquisita al prot. n. 12145 in pari data, comunicava la chiusura del procedimento VIA-PAUR relativo all'impianto di cui all'oggetto e la sua conseguente archiviazione.
- Con nota del 20/11/2021, in atti al protocollo n. 12244 del 23/11/2021, la Società chiedeva la sospensione del procedimento di Autorizzazione Unica sino alla definizione dell'istanza di VIA già presentata in sede statale.
- Con nota prot. n. 12912 del 10/12/2021, questa Sezione procedeva all'accoglimento della istanza di sospensione solo previa determinazione di un lasso di tempo determinato e congruo in relazione alle necessità manifestate.
- Con nota del 17/12/2021, in atti al prot. n. 13227 del 20/12/2021, la Società indicava un termine di centottanta giorni per la sospensione dell'Autorizzazione Unica, seppur precisando che la richiesta fosse ancorata alla conclusione del procedimento di VIA incardinato presso il MITE (oggi MASE).
- Questa Sezione, con nota prot. 13259 del 21/12/2021, accordava la sospensione del procedimento per centottanta giorni a far data dal 21 dicembre 2021.
- La Società, con nota del 15/03/2023 acquisita al prot. n. 4604 del 16/03/2023, chiedeva a questa Sezione un'ulteriore proroga del procedimento pendente presso la Regione Puglia per il periodo necessario

all'ottenimento della VIA statale, confermando *“la rinuncia preventiva a qualsiasi pretesa risarcitoria per l'ulteriore protrarsi del procedimento di AU pendente”*.

- Con nota prot. n. 19453 del 02/02/2024, acquisita al prot. n. 60079 in pari data, il MASE trasmetteva l'esito della procedura di VIA per effetto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 16/01/2024: precisamente, il Consiglio dei Ministri deliberava di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto, *“a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 60 del 16 settembre 2022, [della Commissione tecnica PNRR-PNIEC], la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*. Si precisa che, per effetto di quanto disposto dall'art. 7 del DL n. 50/2022 (come conv. in Legge n. 91/2022), nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *“le eventuali deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA ed alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.
- Con nota prot. n. 83327 del 15/02/2024, questa Sezione comunicava alla Società la sospensione dei termini del procedimento e la riapertura del portale regionale Sistema Puglia per consentire l'aggiornamento di tutta la documentazione inoltrata a corredo dell'istanza allineandola con la medesima prodotta in fase di procedura ambientale, e chiedeva, inoltre:
 - evidenza *“dell'istanza effettuata da codesto proponente ai fini del conseguimento del titolo paesaggistico o se la stessa sia stata o meno inclusa nell'elenco delle autorizzazioni settoriali da assumere all'interno del procedimento ex art 27 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 all'autorità competente ministeriale (di cui si chiede evidenza) ...”*;
 - e la trasmissione della documentazione elencata nella medesima nota.
- La Società riscontrava la suddetta richiesta con note acquisite ai prot. n. 105470 del 28/02/2024, e nn. 109314, 109349, 109351, 109384, 109385, 109386, 109387, 109388, 109389, 109390 del 29/02/2024, precisando che il benessere del progetto di connessione (Codice pratica: 201901806) non era stato ancora reso disponibile dal Gestore di Rete, ma che il Proponente aveva svolto tutte le attività a proprio carico ed era in attesa del rilascio; inoltre, allegava l'istanza di rilascio di accertamento di compatibilità paesaggistica e la ricevuta di pagamento degli oneri all'autorità competente.
- Il Proponente, con nota acquisita al prot. n. 111446 dell'01/03/2024, comunicava l'impossibilità di depositare sul portale regionale Sistema Puglia le integrazioni richieste da questa Sezione con prot. n. 83327 del 15/02/2024.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 143729 del 20/03/2024, trasmetteva la comunicazione di avvio di procedimento e convocava la CdS per il giorno 23/04/2024 in modalità videoconferenza.
- Il Proponente, con nota acquisita al prot. n. 175631 del 9/04/2024 reiterava sostanzialmente i contenuti di cui alle precedenti comunicazioni.
- Con successiva nota acquisita al prot. n. 182514 del 12/04/2024, la Società trasmetteva il benessere del gestore di rete TERNA al progetto di connessione (Codice pratica: 201901806).
- Durante la CdS tenutasi il 23/04/2024, il rappresentante dell'Ufficio Paesaggio della Provincia di Foggia comunicava che la Commissione Paesaggio avrebbe proceduto alla valutazione dell'istanza paesaggistica in un momento successivo. La Società veniva invitata dal funzionario regionale a interloquire con il Comune di Foggia per la definizione delle misure di compensazione e a riscontrare le richieste pervenute dagli enti e acquisite agli atti della CdS. Il verbale della CdS del 23/04/2024 veniva trasmesso da questa Sezione con nota prot. n. 275788 del 7/06/2024, unitamente alle note pervenute medio tempore.
- Con nota acquisita al prot. n. 199157 del 23/04/2024, la Società trasmetteva a questa Sezione l'attestazione di disponibilità dei terreni sui quali insisterà l'impianto in oggetto.
- La Provincia di Foggia, Servizio del Territorio, con nota acquisita al prot. n. 216625 del 7/05/2024, trasmetteva il Preavviso di Diniego, ex art. 10 bis L. 241/1990, in relazione all'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dal Proponente.

- La Società trasmetteva le osservazioni al citato preavviso di diniego dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, con nota acquisita al prot. n. 236744 del 17/05/2024.
- La Società, con nota acquisita al prot. n. 416653 del 26/08/2024, inviava alla Provincia di Foggia, e a questa Sezione per conoscenza, la richiesta di un'audizione con lo scopo di superare le criticità dedotte dalla medesima Provincia di Foggia relativamente agli aspetti paesaggistici.
- Con nota acquisita al prot. n. 459357 del 23/09/2024 la Società proponente chiedeva a questa Sezione la convocazione di una riunione di CdS ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per il progetto in oggetto.
- Con nota prot. n. 501037 del 14/10/2024 questa Sezione convocava per il 30/10/2024 la riunione della CdS in modalità videoconferenza per l'esame del progetto di cui trattasi. Durante la CdS si prendeva atto della modifica del layout dell'impianto che recepiva le istanze della Commissione Paesaggio della Provincia di Foggia e delle prescrizioni indicate durante l'audizione tenutosi presso la medesima Provincia di Foggia; in particolare si prendeva atto della riduzione dell'area occupata dall'impianto, restando invariata la potenza dell'impianto, ricorrendo a un modello più performante di pannello fotovoltaico. Durante la medesima CdS, la Società comunicava la disponibilità a riconoscere al Comune di Foggia le misure di compensazione nella massima misura prevista dalla legge. Il funzionario regionale, preso atto di quanto dichiarato dalla società istante, sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti e tenuto conto delle posizioni espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, chiudeva i lavori della Conferenza di Servizi con segno prevalentemente favorevole, con la riserva di acquisire il parere tecnico di SNAM e le asseverazioni che la società era chiamata a trasmettere al MIMIT per le linee AT ed MT, senza convocazione di ulteriore CdS. Il verbale della CdS del 30/10/2024 veniva trasmesso con nota prot. n. 614356 dell'11/12/2024.
- Dopo la chiusura dei lavori di conferenza di Servizi pervenivano i seguenti pareri:
 - Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 30777 del 20/12/2024, acquisito al prot. della Sezione al n. 637265 del 21/12/2024;
 - Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 53859 del 31/01/2025, acquisito al prot. della Sezione al n. 54391 del 31/01/2025;
 - Ministero della cultura della cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. n. 1303 del 3/02/2025, acquisito al prot. della Sezione al n. 56720 del 3/02/2025;
 - Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 40005 del 24/01/2025, acquisito al prot. della Sezione al n. 40192 del 25/01/2025.
- Con nota acquisita al prot. n. 512920 del 21/10/2024 la Società trasmetteva alla Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio, e a questa Sezione per conoscenza, le integrazioni volontarie relative alla rimodulazione del layout di progetto a seguito dell'audizione del 17/10/2024, presso la stessa Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio.
- La Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio, con nota acquisita al prot. n. 522848 del 24/10/2024 trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 1783 del 23/10/2024 con la quale veniva rilasciato l'accertamento di compatibilità paesaggistica con prescrizioni per l'impianto in oggetto e relative opere di connessione.
- Con nota acquisita al prot. n. 553897 dell'11/11/2024, la Società comunicava, tra l'altro, l'impegno *"al pagamento di misure compensative, a favore del Comune, per un importo pari al 3 % dei proventi derivanti dalla valorizzazione energetica dell'impianto per ciascun anno di produzione in base ad una convenzione che sarà negoziata e sottoscritta successivamente all'emissione e pubblicazione del titolo autorizzativo dell'impianto, in ottemperanza al disposto del D.M. 19.09.2010, attuativo dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003."*
- Il Proponente:

- con nota acquisita al prot. n. 581593 e 581602 del 25/11/2024 inviava evidenza della trasmissione delle asseverazioni per le linee in AT e MT,
 - con note, acquisite al prot. n. 607976 del 6/12/2024 e al prot. n. 609920 del 9/12/2024, trasmetteva a SNAM, e a questa Sezione per conoscenza, la documentazione richiesta da SNAM,
 - con nota acquisita al prot. n. 615358 dell'11/12/2024, inoltrava il nulla osta con prescrizioni rilasciato da SNAM.
- Questa Sezione, con la nota prot. n. 7074 dell'08/01/2025 invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di consentire alla scrivente Sezione di poter provvedere alle incombenze inerenti alla “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
 - Con nota acquisita al prot. n. 21251 del 15/01/2025 la Società sollecitava la conclusione del procedimento e il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.
 - Il Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota protocollo n. 12804 del 10/01/2025, richiama la nota circolare prot. n. 20742 del 16.11.2023 comunicando di attenersi a “Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale”.
 - Questa Sezione provvedeva a trasmettere propria nota di “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” via raccomandate A/R e con prot. n. 38524, 38541, 38544, 38624, 38648, 38658, 38729, 38747, 38765, 38774, 38796, 39034, 39044, 39048, 39077, 39088, 39204, 39351, 39362, 39384 del 24/01/2025.
 - Con nota acquisita al prot. n. 92374 del 20/02/2025, RFI, Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, comunicava che in relazione all'Avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dai lavori dell'opera di che trattasi, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, qualsivoglia immobile di proprietà di RFI interessato da procedura di acquisizione coatta a danno del patrimonio immobiliare di questa RFI è da considerarsi illegittima; pertanto, dovrà essere stralciato dall'elenco ditte e dal piano particellare (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell'art. 15 della legge 210/85 istitutiva dell'Ente F.S., della legge 359/92 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia ferroviaria), pur reiterando il parere di massima favorevole con prescrizioni già espresso, per quanto di competenza, per la realizzazione delle opere in oggetto.
 - Con nota acquisita al prot. n. 115553 del 04/03/2025, una Ditta catastale formulava le proprie osservazioni alla “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”, evidenziando che una delle particella oggetto di procedura espropriativa, risultava essere parte del contratto di cessione del diritto di superficie stipulato con TEP Renewables Srl e chiedeva che la medesima particella n. 280 del foglio 44 del NCEU del Comune di Foggia venisse esclusa dall'elenco delle aree oggetto del procedimento volto all'apposizione del vincolo di esproprio. La medesima ditta catastale integrava le osservazioni con nota acquisita al prot. n. 154582 del 25/03/2025, inviando evidenza del contratto definitivo di costituzione del diritto di superficie stipulato con il Proponente. La Società, con nota acquisita al prot. n. 117291 del 5/03/2025, riscontrava la predetta osservazione e inviava il piano particellare di esproprio aggiornato.
 - Questa Sezione, con nota prot. n. 143785 del 19/03/2025, provvedeva a trasmettere al Proponente, al Comune di Foggia la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”, invitando la Società alla pubblicazione su due quotidiani - uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale - dell'avviso, e il Comune alla pubblicazione presso il proprio albo pretorio dell'avviso

ed elaborati per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

- Questa Sezione provvedeva a trasmettere propria nota di *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* via raccomandata A/R e con prot. n. 143831 del 19/03/2025.
- Con nota acquisita al prot. n. 210207 del 14/02/2024 il Comune di Foggia trasmetteva il referto di pubblicazione all’albo comunale della *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* dal 19/03/2025 al 18/04/2025.
- Il Proponente, con nota acquisita al prot. n. 252176 del 13/05/2025, trasmetteva evidenza della pubblicazione su due quotidiani - uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale – dello Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, in data 12/05/2025.
- La Società, con nota prot. 269773 del 21/05/2025, inviava il sollecito alla conclusione del procedimento.
- Questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, con nota prot. 343637 del 23/06/2025 riteneva di poter **concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica**, prot. n. 19453 del 02/02/2024 di notifica della **Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16/01/2024**, recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul *“progetto per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico, avente una potenza complessiva pari a 90 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG)”* della Tep Renewables (Foggia 4 PV) S.r.l. *“a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 60 del 16 settembre 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ...”*, disponibili sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai seguenti indirizzi:

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/967615>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/967614>.

- **Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio**, Determinazione Dirigenziale n. 1783 del 23/10/2024

Preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 21/10/2024, che in relazione all’intervento in oggetto ha formulato il seguente parere: “La Commissione Paesaggio ha valutato la rimodulazione del progetto proposta dalla Società, successivamente all’audizione tenutasi il giorno 18-10-2024.

Il nuovo layout proposto risulta ridotto nelle sue dimensioni, il perimetro e la geometria dell’area pannellata risulta più coerente rispetto alla precedente soluzione progettuale proposta, la fascia di mitigazione risulta essere più ampia e, infine, la proposta progettuale rimodulata meglio si inserisce nel contesto paesaggistico di riferimento.

Per tali ragioni questa Commissione esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- *che sia garantita la stabilità e la cura delle coltivazioni previste per tutta la durata dell’impianto;*
- *che tutti i lavori di movimento terra siano sottoposti a sorveglianza archeologica continuativa da parte di archeologi con idonei titoli (come previsto dal D.M. 244/2019).*

Si rammenta, rispetto alla valutazione del rischio archeologico, come norma richiede, di sottoporre il progetto

alla procedura di VPIA (art.41 c.4 e allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023).

[...]

Premesso quanto innanzi, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, si ritiene pertanto di poter rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica per l'intervento in oggetto con le prescrizioni sopra citate.

(Conclusione)

Considerato quanto innanzi rappresentato, si ritiene DI POTER RILASCIARE L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 91 del PPTR, in quanto l'intervento, così come proposto, non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela dell'approvato PPTR.

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO di quanto in narrativa riportato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica al proponente Tep Renewables (Foggia 4 Pv) per l'intervento di seguito descritto: "Istanza per l'accertamento di compatibilità paesaggistica relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza nominale prevista pari a 90 MWp, denominata "IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COLLEGATO ALLA RTN POTENZA NOMINALE 90 MWp Comune di Foggia (FG) località Masseria Cecere" e delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nel Comune di Foggia"

con le prescrizioni di seguito riportate:

- che sia garantita la stabilità e la cura delle coltivazioni previste per tutta la durata dell'impianto;
- che tutti i lavori di movimento terra siano sottoposti a sorveglianza archeologica continuativa da parte di archeologi con idonei titoli (come previsto dal D.M. 244/2019).

Si rammenta, rispetto alla valutazione del rischio archeologico, come norma richiede, di sottoporre il progetto alla procedura di VPIA (art.41 c.4 e allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023)."

Comune: FOGGIA (FG)

Dati catastali:

fg: 44, numero: 154

fg: 44, numero: 68

fg: 44, numero: 102

fg: 44, numero: 15

fg: 44, numero: 16

fg: 44, numero: 44

fg: 44, numero: 73

fg: 44, numero: 141

fg: 44, numero: 155

fg: 44, numero: 169

fg: 44, numero: 175

fg: 44, numero: 177

fg: 44, numero: 11

fg: 44, numero: 71

fg: 44, numero: 139

fg: 44, numero: 165

fg: 44, numero: 166

fg: 44, numero: 167

fg: 44, numero: 170

fg: 44, numero: 171

fg: 44, numero: 172

fg: 44, numero: 173

fg: 44, numero: 280

fg: 51, numero: 75

fg: 37, numero: 142.

- **Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata**, nota prot. 5798 del 28/03/2024, acquisita al prot. 264339 in pari data, con la quale,

“Dall’analisi della documentazione di progetto depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, e in particolare dal piano particellare di esproprio (datato Dicembre 2020), si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall’intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio.

La realizzazione dell’impianto indicato in oggetto interessa alcune particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica, la cui gestione è in capo al competente Consorzio.

Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che la scrivente non è coinvolta nella trattazione in argomento a meno di eventuali modifiche progettuali che interessano immobili intestati al Demanio dello Stato dello Stato”.

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per i Servizi Interni, Direzione Generale per i Servizi Territoriali, Div. XI - Ispettorato Territoriale (Casa del Made In Italy) - Puglia Basilicata e Molise**, nota prot. n. 4699 del 02/04/2024 e nota prot. 148546 del 06/05/2024 con le quali si invita la società, *“trattandosi di attività in conto terzi e al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione dell’elettrodotto di cui all’oggetto, a produrre quanto richiesto nel modello allegato comprensivo di istruzioni.*

Si fa presente che le istanze devono essere separate per la sezione MT e per la sezione AT.”

Con riferimento alla sopra citata nota, questo Ufficio, considerato che la Società, con nota acquisita al prot. della Sezione n. 199095 del 23/04/2024, ha trasmesso alla competente Direzione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito solo MIMIT) la documentazione richiesta, ritiene assolta la richiesta del MIMIT. **Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia**, nota prot. 4932 del 03/04/2024 e prot. n. 16583 del 18/10/2024, con le quali comunica che per tale tipologia di procedimento *“rileva l’istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove gli insediamenti ricomprendano attività individuate nell’elenco allegato al citato disposto legislativo. In tale ipotesi, occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. “B” e “C” mentre per le restanti, ricadenti in categ. “A”, non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto ritenendosi l’adempimento assolto con la presentazione della SCIA. La documentazione da produrre per l’istruttoria dovrà essere conforme alle indicazioni di cui al D.M. 07.08.2012, allegando, altresì, la ricevuta del versamento in C/C ovvero bonifico IBAN, trattandosi di servizio a pagamento reso da parte del Comando dei Vigili del fuoco. Sul punto evidenzia che l’inoltro dovrà necessariamente avvenire all’indirizzo pec.com.prev.foggia@cert.vigilfuoco.it evitando, quindi, collegamenti a link esterni per l’acquisizione degli allegati trasmessi.”*

Con riferimento al contenuto delle sopra richiamate del **Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia**, la Società ha dichiarato, giusto verbale della Conferenza di Servizi del 30/10/2024, che in relazione alle opere di realizzazione dell’impianto verrà presentata SCIA Antincendio in quanto ricadenti in cat. A; invece, per le opere di connessione non ricadenti in cat. A verrà invece avviata istanza come previsto dal DM 07/08/2012.

- **ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione civile**, nota prot. 46666-P del 04/04/2024, con la quale comunica che *“del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell’Ente www.enac.gov.it alla sezione Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e avviando, contestualmente, analoga procedura con ENAV, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall’applicazione dell’Annesso 15 ICAO, da ottenersi con i tempi previsti dalla procedura pubblicata”.*

Con riferimento alla sopra citata nota, questo Ufficio, considerato che la Società, con nota acquisita al prot. della Sezione n. 175633 del 09/04/2024, ha trasmesso l'ASSEVERAZIONE DI ESCLUSIONE DA ITER DI VALUTAZIONE ENAC/ENAV a firma di un professionista abilitato, ritiene assolta la richiesta di ENAC.

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio**, PEC del 04/04/2024 di trasmissione della nota prot. AOO_108/3175 del 17/02/2021 con la quale comunica le modalità per l'individuazione dei beni di proprietà regionale per il rilascio di eventuale concessione ovvero il consenso per l'instaurazione di un diritto di attraversamento.

Con riferimento a tale nota la Società nel corso della Conferenza di Servizi del 23/04/2025 ha dichiarato che l'impianto di che trattasi non interessa beni di proprietà regionale.

- **Marina Militare – Comando Marittimo Sud**, nota prot. n. 12370 del 04/04/2024, con la quale comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico indicato in argomento.
- **TERNA, Benestare del gestore di rete al progetto di connessione (Codice pratica: 201901806)**, prot. TERNA/P20240039284 del 11/04/2024, acquisito al prot. n. 82514 del 12/04/2024 con la quale comunica il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN (Cod. 201901806) ai requisiti di cui al Codice di Rete.
- **RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.**, Prot. 2027 del 15/04/2024,

"[...] Le opere in progetto prevedono la realizzazione della rete di collegamento dell'impianto fotovoltaico alla stazione utenza di trasformazione MT/AT, in prossimità della SE Spreccacenero di Foggia 380/150 kV.

Detta rete, costituita da un cavidotto elettrico in MT 30 kV, interferisce con la linea ferroviaria Bologna-Lecce in corrispondenza del cavalcavia sito alla progressiva chilometrica ferroviaria 521+670. Non è fornito un dettaglio della risoluzione dell'interferenza, identificata nell'elaborato specialistico come FS32.

Esaminati gli elaborati depositati sul sito istituzionale, questa Direzione esprime, per quanto di competenza, parere di massima favorevole.

Si fa presente sin d'ora che non è ammesso lo staffaggio sotto la soletta in c.a. del ponte stesso o la zancatura di canalette esternamente al parapetto (lato ferrovia), tanto al fine di non interferire con la sede ferroviaria. Pertanto, si potrà valutare positivamente una soluzione che preveda la realizzazione di un attraversamento interrato, con modalità operativa di posa TOC "Trivellazione Orizzontale Controllata". Il presente parere favorevole non autorizza l'immediata esecuzione delle opere; come noto, l'autorizzazione ad interferire con la linea ferroviaria mediante opere di attraversamento può essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento di un'apposita istruttoria (da avviare a valle del procedimento autorizzativo di cui all'oggetto), in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, compresa la fattibilità tecnica. Una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con preventiva stipula di un atto formale tra le parti (convenzione con canone annuo), a cura della Società Ferservizi S.p.A., mandataria di R.F.I. S.p.A., questa Sede rilascia l'Autorizzazione suddetta.

Per l'opera da realizzare nella fascia di rispetto ferroviaria ex art. 49 del DPR 753/1980 (estesa per trenta metri a partire dalla più vicina rotaia) sarà necessario effettuare un sopralluogo preventivo con i tecnici di questa Società, finalizzato all'individuazione della esatta progressiva chilometrica ferroviaria e a constatare l'assenza di particolari condizioni ostative, in relazione allo stato dei luoghi (e.g. sottoservizi preesistenti).

Pertanto, a valle del procedimento autorizzativo in oggetto, dovrà essere presentata apposita istanza, corredata della documentazione progettuale di livello esecutivo (si veda al proposito l'allegato elenco), onde avviare il succitato iter autorizzativo. Nel corso dell'istruttoria, che è a carattere oneroso, potrà essere richiesta ulteriore documentazione.

Si precisa che riguardo specificamente agli aspetti patrimoniali, ogni procedura di acquisizione coatta a danno del patrimonio immobiliare di questa RFI è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n.

6923/2002) ai sensi dell'art. 15 della legge 210/85 istitutiva dell'Ente F.S., della legge 359/92 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia ferroviaria)".

Con riferimento al sopra richiamato parere, questo Ufficio preso atto di quanto comunicato RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, prescrive che la Società dovrà, prima dell'avvio dei lavori, ottemperare agli adempimenti prescritti dal medesimo Ente nel parere di competenza de quo.

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria,** nota prot. n. 196781/2024 del 22/04/2024

"[...] questo Servizio esprime, per quanto di propria competenza, PARERE FAVOREVOLE agli attraversamenti e l'occupazione di aree tratturali con le opere in progetto, subordinato all'impegno di presentare istanza per l'ottenimento in concessione di aree tratturali e alle seguenti condizioni:

- *il cavidotto interrato posto in opera longitudinalmente al tracciato tratturale dovrà essere posato esclusivamente su viabilità esistente ai sensi dei c. 2 p.to a7) degli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR;*
- *eventuali occupazioni temporanee siano rimosse alla fine del cantiere di costruzione ripristinando lo stato dei luoghi;*
- *venga acquisito il parere favorevole della competente Soprintendenza e la verifica/parere di compatibilità paesaggistica;*
- *sia presentata istanza di concessione per il tratto di cavidotto su strada non qualificata."*
- **Ufficio Intercomunale cave dei Comuni di Apricena, Chieuti, Foggia, Lesina, Poggio Imperiale, San Giovanni Rotondo,** prot. n. 12148 del 11/06/2024 attesta che le opere facenti parte del progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza nominale prevista pari a 90 MWp denominato FOGGIA 4 PV non interferiscono con siti di attività estrattive.
- **Comune di Foggia, Area 7, Servizio Ambiente,** prot. n. 0080082 del 02/07/2024

*"[...] L'Area 7 - Servizio Ambiente del Comune di Foggia Esprime, in merito alla realizzazione della proposta, per quanto attiene le opere ricadenti nell'ambito territoriale del comune di Foggia come da documentazione tecnica presentata, **parere favorevole con la prescrizione**, a cura ed obbligo dell'azienda proponente, della redazione ed esecuzione di un idoneo progetto inerente alle compensazioni ambientali, secondo il dettato della deliberazione della commissione straordinaria con i poteri del consiglio comunale n. 115 del 29/08/2023, proponendo uno schema di convenzione conforme a quello approvato con la prefata deliberazione.*

Restano fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, permessi, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altri Enti.

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, Dipartimento Energia, Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, ex Divisione VIII - Sezione UNMIG dell'Italia meridionale,** nota prot. n. 127371 del 10/07/2024, con la quale richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie;

Con riferimento alla verifica di interferenza con le attività minerarie e al parere del **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII - Sezione UNMIG,** sopra richiamato, si rappresenta quanto segue:

- la Società istante, ha depositato sul portale telematico regionale la *"Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie"* del 04/08/2024 con la quale il tecnico ha asseverato di aver provveduto alla

verifica della sussistenza di interferenze, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012. In particolare ha dichiarato che:

“i. Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Energia – Divisione IV – Ufficio U.N.M.I.G. di Napoli, con nota Prot. 1429 del 04/04/2013, ha comunicato che “i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi” secondo le indicazioni reperibili sul sito all’indirizzo: [https://unmig.mise.gov..it/index.php/it/dati/altreattività/2-non-categorizzato/2036051-sezioni-unmig](https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altreattività/2-non-categorizzato/2036051-sezioni-unmig)”.

ii. Che la suddetta verifica autonoma ha dato il seguente esito:

Dalla verifica è risultato che le strutture del progetto ricadono nell’area del titolo minerario Torrente Celone (codice 861) ma a seguito di specifico sopralluogo lo scrivente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari.

Lo scrivente ha comunicato al titolare del progetto che la dichiarazione di non interferenza equivale a pronuncia positiva da parte dell’amministrazione mineraria prevista dall’articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993 a condizione che venga assunto l’impegno a modificare l’ubicazione degli impianti, sulla base delle indicazioni della competente Sezione UNMIG, qualora all’atto dell’avvio dei lavori di realizzazione delle linee elettriche risultino in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.), al fine di rispettare le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle “Norme di polizia delle miniere e delle cave”.

Pertanto, si ritiene assolto, da parte della Società, l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- **SNAM Rete Gas S.p.A.**, nota prot. n. 349 del 10/12/2024

“[...] Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che, vengano realizzate come da progetto allegato alla Vs. predetta nota e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni.

L’inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. 0881-296066), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l’altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;

Il primo attraversamento denominato “PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO” verrà effettuato in sovrappasso alla condotta, la cui distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore o uguale a metri 0,5 al metanodotto, come indicato nel progetto “Sezioni dell’opera” Firmato Ing. Giulia Giombini - iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. A1009- iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. A1009

- A termine dei Vs. lavori dovrà esserci consegnato il disegno as-built dell’attraversamento comprendente l’andamento planimetrico e profilo longitudinale del Vs sottoservizio, eseguito sulla base dei dati registrati in automatico durante l’esecuzione del foro pilota (sia degli attraversamenti che dei tratti in parallelismo);*
- Qualora in corso di esecuzione dei Vs. lavori non vengano rispettate le condizioni sopra citate, gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese Resta altresì inteso che la fascia asservita per ogni gasdotto oggetto di interferenza, dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere posato alcun cavidotto entro suddetta fascia;*
- l’esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della nostra condotta potranno essere effettuate, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t dotati di benna liscia fino ad una distanza di metri 0,60 dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del*

- ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;*
- d. Obbligo di trasferire le informazioni di cui ai punti a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;*
 - e. Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto.*
 - f. Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra così come per le opere necessarie a protezione del Vs sottoservizio.*

Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte Sua - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

- **Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 30777 del 20/12/2024**

"[...] ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera.

Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx."

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità idraulica, nota prot. n. 53859 del 31/01/2025**

"Gli elaborati grafici e le indagini istruttorie evidenziano che le aree interessate dall'impianto fotovoltaico e la sottostazione elettrica non interessano le aste appartenenti al demanio idrico superficiale o impluvi appartenenti al reticolo idrografico minore (carta idro-geomorfologica dell'ex Autorità di Bacino della Puglia delibera di approvazione del Comitato Istituzionale A.d.B. n.48/2009 del 30.11.2009, consultabile al link <https://www.sit.puglia.it/>), diversamente l'elettrodotto nella sua totale percorrenza interseca:

- "interferenza P04" al foglio 45 del comune di Foggia (FG), nei pressi dell'intersezione con l'infrastruttura viaria S.S. 17;*
- "interferenza P09" tra i fogli 47 e 48 del comune di Foggia (FG), nei pressi dell'intersezione con l'infrastruttura viaria S.S. 16;*
- "interferenza P10" al foglio 50 del comune di Foggia (FG), nei pressi dell'intersezione con l'infrastruttura viaria S.S. 673;*

Il Torrente Celone è un'asta idrologica iscritta nei registi delle acque pubbliche con il cod.FG0048, catastalmente censita nella "partita speciale n.4 – acque esenti da estimo" e definita nelle aree oggetto d'esame come "tratta

sistemata" con il cod.773 dal vigente Piano Generale di Bonifica tutela e valorizzazione del territorio della Capitanata.

Detti attraversamenti saranno superati in sub-alveo mediante l'utilizzo della tecnologia T.O.C., così come riportato nella relazione idrologica e idraulica (nome file: 2564_4145_A3_FG_PD_R06_Rev0_Relazione idrologica e idraulica).

Per le intersezioni con il reticolo idrografico superficiale occorre specificare che per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le "funzioni e compiti" attribuiti alle Province ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000", concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998."

Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia - Servizio edilizia sismica e approvvigionamento idrico, quale Ente preposto alle attività di polizia idraulica, nonché al rilascio del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) per i corsi d'acqua, interessati dalle iniziative edilizie e/o infrastrutturali o, comunque, dalle modificazioni e/o trasformazioni del territorio valutabili secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n. 523/1904 "Polizia delle acque pubbliche".

Atteso che le intersezioni sopraindicate ricadono all'interno del comprensorio del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, come si rileva agevolmente dal Piano Generale di Bonifica tutela e valorizzazione del territorio della Capitanata (DGR n.736 del 23.05.2022), accessibile al link <https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/irrigazione-e-bonifica>, la società proponente dovrà produrre allo stesso Consorzio apposita istanza per il rilascio della relativa concessione, previa acquisizione del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) innanzi specificato, considerate le eventuali modifiche dell'intervento valutate in sede di conferenza di servizi."

- **Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta – Andria - Trani e Foggia**, prot. n. 1303 del 3/02/2025

"[...] le aree interessate dalle opere in progetto (impianto propriamente detto ed opere di connessione) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs.42/2004.

Fanno eccezione il Regio Tratturo n. 1 "L'Aquila-Foggia" e il Tratturello n. 86 "Foggia- Sannicandro" parzialmente intercettati dal cavidotto, e il Tratturo n.5 "Celano-Foggia", che il cavidotto ricalca, sottoposti a vincolo con D.M. 22/12/1983.

Giova qui rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.

Si rileva che l'impianto di energia agro-fotovoltaica si inserisce in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'età romana.

Richiamandosi alle criticità di ordine archeologiche già rilevate in fase di VIA e già indicate nel parere tecnico istruttorio di questa Soprintendenza prot. 11447 del 19/10/2022, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull'archeologia preventiva che:

1. Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione del parco agro-fotovoltaico e delle relative opere di connessione elettrica alla rete di trasmissione nazionale.

Si precisa che qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo

rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza".

- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici**, prot. n. 40005 del 24/01/2025 con la quale comunica che *"note, provvedimenti, ecc. trasmesse e/o assegnate allo scrivente Servizio afferenti al procedimento in oggetto, prive della richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, dovranno intendersi riscontrate nei termini di cui alla suddetta nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021.*

Con riferimento alla sopra citata nota si rappresenta che la Società istante, con nota acquisita al prot. n. 369544 del 2/07/2024 ha trasmesso asseverazione firmata dal progettista dell'impianto in oggetto di non interferenza del progetto con Usi civici.

Pertanto, si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

Con riferimento al sopra richiamato parere della Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità idraulica, questo Ufficio preso atto che il parere è pervenuto successivamente all'ultima riunione della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 30/10/2024, giusto verbale di trasmissione prot. n. 614356/2024, ritiene che lo stesso sia stato reso tardivamente e che ricorrano le previsioni di cui all'art. 2, comma 8-bis della Legge 241/1990.

Con riferimento al sopra richiamato parere della Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Risorse Idriche, questo Ufficio preso atto che il parere è pervenuto successivamente all'ultima riunione della Conferenza dei Servizi tenutasi in data in data 30/10/2024, giusto verbale di trasmissione prot. n. 614356/2024, si ritiene non conferente/efficace, ex art all'art. 2, comma 8-bis della Legge 241/1990.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Questa Sezione, con la nota prot. n. 7074 dell'08/01/2025 invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di consentire alla scrivente Sezione di poter provvedere alle incombenze inerenti alla *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota protocollo n. 12804 del 10/01/2025, richiama la nota circolare prot. n. 20742 del 16.11.2023 comunicando di attenersi a *"Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale"*.
- Questa Sezione provvedeva a trasmettere propria nota di *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* via raccomandate A/R e con prot. n. 38524, 38541, 38544, 38624, 38648, 38658, 38729, 38747, 38765, 38774, 38796, 39034, 39044, 39048, 39077, 39088, 39204, 39351, 39362, 39384 del 24/01/2025.
- Con nota acquisita al prot. n. 92374 del 20/02/2025, RFI, Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, comunicava che in relazione all'*Avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dai lavori dell'opera di che trattasi, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, qualsivoglia immobile di proprietà di RFI interessato da procedura di acquisizione coatta a danno del patrimonio immobiliare di questa RFI è da considerarsi illegittima;*

pertanto, dovrà essere stralciato dall'elenco ditte e dal piano particellare (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell'art. 15 della legge 210/85 istitutiva dell'Ente F.S., della legge 359/92 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia ferroviaria), pur reiterando il parere di massima favorevole con prescrizioni già espresso, per quanto di competenza, per la realizzazione delle opere in oggetto.

- Con nota acquisita al prot. n. 115553 del 04/03/2025, una Ditta catastale formulava le proprie osservazioni alla *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"*, evidenziando che una delle particella oggetto di procedura espropriativa, risultava essere parte del contratto di cessione del diritto di superficie stipulato con TEP Renewables Srl e chiedeva che la medesima particella n. 280 del foglio 44 del NCEU del Comune di Foggia venisse esclusa dall'elenco delle aree oggetto del procedimento volto all'apposizione del vincolo di esproprio. La medesima ditta catastale integrava le osservazioni con nota acquisita al prot. n. 154582 del 25/03/2025, inviando evidenza del contratto definitivo di costituzione del diritto di superficie stipulato con il Proponente. La Società, con nota acquisita al prot. n. 117291 del 5/03/2025, riscontrava la predetta osservazione e inviava il piano particellare di esproprio aggiornato.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 143785 del 19/03/2025, provvedeva a trasmettere al Proponente, al Comune di Foggia la *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"*, invitando la Società alla pubblicazione su due quotidiani - uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale - dell'avviso, e il Comune alla pubblicazione presso il proprio albo pretorio dell'avviso ed elaborati per la durata prevista dal prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
- Questa Sezione provvedeva a trasmettere propria nota di *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* via raccomandata A/R e con prot. n. 143831 del 19/03/2025.
- Con nota acquisita al prot. n. 210207 del 14/02/2024 il Comune di Foggia trasmetteva il referto di pubblicazione all'albo comunale della *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* dal 19/03/2025 al 18/04/2025.
- Il Proponente, con nota acquisita al prot. n. 252176 del 13/05/2025, trasmetteva evidenza della pubblicazione su due quotidiani - uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale - dello Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, in data 12/05/2025.

Con riferimento alle opere di connessione (cod. id. [201901806](#)), la società Terna S.p.A, con nota prot. n. 20240046926 del 03/05/2024, acquisita in atti al prot. n. 212795 del 03/05/2024, comunicava che:

- in data 30.12.2019 la Società Tep Renewables (Italia) S.r.l. ha richiesto a Terna la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) per una potenza totale in immissione pari a 75 MW nel Comune di Foggia (FG);
- in data 16.04.2020 con lettera prot. TERN/P20200024210 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale che prevede il collegamento in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN di Foggia;
- in data 05.05.2020 la Società Tep Renewables (Italia) S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
- in data 07/08/2020 con lettera TERN/P20200050130 Terna ha comunicato l'esito favorevole della voltura dell'iniziativa a favore della Società Tep Renewables (Foggia 4PV) S.r.l.
- in data 15.02.2024 la Società ha trasmesso tramite portale My Terna la documentazione progettuale relativa alle opere per la connessione dell'impianto alla RTN;
- in data 11.04.2024 TERN con lettera prot. TERN/P20240039284 Terna ha comunicato il parere di

rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.”

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- Durante la CdS decisoria del 30/10/2024, la Società comunicava la disponibilità a riconoscere al Comune di Foggia le misure di compensazione nella massima misura prevista dalla legge;
- con nota acquisita al prot. n. 553897 dell'11/11/2024, la Società comunicava, tra l'altro, l'impegno *“al pagamento di misure compensative, a favore del Comune, per un importo pari al 3 % dei proventi derivanti dalla valorizzazione energetica dell'impianto per ciascun anno di produzione in base ad una convenzione che sarà negoziata e sottoscritta successivamente all'emissione e pubblicazione del titolo autorizzativo dell'impianto, in ottemperanza al disposto del D.M. 19.09.2010, attuativo dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003.”*
- Con nota acquisita al prot. n. 369544 del 3/07/2025 la Società ha ribadito la propria disponibilità, *“nel rispetto della volontà conferenziale e della legge, a procedere con la stipula della convenzione per le misure di compensazione in misura pari al 3%. Al riguardo, l'Amministrazione comunale ha precisato per le vie brevi che intende sottoporre la convenzione alla Giunta comunale a valle del rilascio del titolo; la stipula della convenzione potrà dunque far parte del quadro prescrittivo dell'AU ai fini del concreto avvio dei lavori.”*

CONSIDERATO CHE la Società, con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 369544 del 03/07/2025, ha comunicato di aver depositato sul portale telematico sistema puglia:

- il progetto definitivo, adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi e riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”;
- un'asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- un'asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere”;
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 343637 del 23/06/2025 con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”*, per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento;
- in data 18/07/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; trasmesso con nota prot.n.0411213 del 18.07.2025 al Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti, ad oggi in corso di repertorio;;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia PR_MIUTG_Ingresso_00229924_20250718 fatto salvo che il presente provvedimento. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- di un impianto fotovoltaico avente una potenza complessiva pari a 90 MWp, e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nel comune di Foggia(FG), località “Masseria Cecere”;
- n. 1 cabina MT di smistamento,
- un cavidotto MT 30 kV di collegamento dell'impianto dalla cabina smistamento di campo MT fino alla stazione utenza (in prossimità della SE Spreacenere di Foggia 380/150 kV),
- n. 1 stazione di utenza di trasformazione MT/AT ubicata in prossimità dell'ampliamento della sezione a 150 kV della stazione “FOGGIA” di Terna, in agro di Foggia, contrada Spreacenere;
- cavidotto AT 150 kV per il collegamento della stazione di utenza di trasformazione allo stallo all'interno dell'ampliamento della SE denominata Foggia 380/150 Kv (cfr. pag. 20 Allegato_AU_4F6QES4_4F6QES4_2564_4145_A3_FG_PD_R02_Rev0_Relazione tecnica di progetto_pdf in Allegati CdS).
- opere e infrastrutture connesse, strettamente funzionali alle precedenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove,

all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'E.Q. di Dip.to Sviluppo Economico

"Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infraregionali"

Ing. Valentina Benedetto

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Claudia Somma

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- X neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

Il Dirigente a.i. del Servizio Energia e

Fonti alternative e

Rinnovabili

Ing. Francesco

Corvace

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.*
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla *“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la L.R. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la L.R. 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”*;
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*;

- il DL 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"; non applicabile *ratione temporis* al procedimento di che trattasi, al quale continua ad applicarsi la disciplina previgente, in particolare il D lgs 387/2003 e ss.mm.ii;

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla **compatibilità ambientale**, con **Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 16/01/2024 (rif. nota MASE prot. n. 19453 del 02/02/2024)** si esprimeva "**giudizio positivo di compatibilità ambientale** sul progetto di impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 90 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Foggia (FG), della società TEP Renewables (Foggia 4 PV) S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel **parere n. 60 del 16 settembre 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC**, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", disponibili sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai seguenti indirizzi:

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/967615>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/967614>.

- con riferimento alla **procedura paesaggistica**, la **Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio**, con Determinazione del Responsabile del Servizio Tutela della Provincia di Foggia n. 1783 del 23/10/2024 rilasciava l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla TEP Renewables (Foggia 4 PV) S.r.l., per l'intervento in oggetto con le prescrizioni richiamate nelle premesse del medesimo provvedimento al punto "**Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni**";
- la "Concezione del Progetto" che prevede il connubio tra la realizzazione di un impianto fotovoltaico di grande taglia e massimizzazione dell'uso dell'area disponibile con lo sviluppo nelle porzioni non interessate dai moduli (interfila e fasce di rispetto) di un'area agroambientale con coltivazione di specie erbacee ed arbustive mellifere e inserimento di alveari per la produzione di miele, ad implementazione dei sistemi di mitigazione degli impatti ambientali generati dalla costruzione ed esercizio dell'impianto (durante la fase di esercizio l'impianto fotovoltaico interesserà una superficie di suolo totale pari a circa 155 ettari e circa il 50% della superficie avrà la suddetta destinazione agro- ambientale);
- trova applicazione il comma 2 dell'art.5 (Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo) del Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 (in G.U. 13/07/2024, n. 163);
- la comunicazione, prot. prot. n. 343637 del 23/06/2025, con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "**Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica**",

per cui **possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 *“buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile”* che richiede la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **TEP Renewables (Foggia 4 PV) S.r.l.** in data 18/07/2025;
FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, **“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”**, la Società **TEP Renewables (Foggia 4 PV) S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori ed in particolare come definito dal Comune di Foggia, prot. n. 0080082 del 02/07/2024 e dalla Società, con nota acquisita al prot. n. 553897 dell'11/11/2024.

Precisato che

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. prot. n. 343637 del 23/06/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla società TEP Renewables (Foggia 4 PV) S.r.l. con sede legale in Corso Vercelli 27, Milano, Cod. Fis. e P. IVA 11262920967, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai commi 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto fotovoltaico avente una potenza complessiva pari a 90 MWp, e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nel comune di Foggia(FG), località "Masseria Cecere";
- n. 1 cabina MT di smistamento,
- un cavidotto MT 30 kV di collegamento dell'impianto dalla cabina smistamento di campo MT fino alla stazione utenza (in prossimità della SE Spreccacenero di Foggia 380/150 kV),
- n. 1 stazione di utenza di trasformazione MT/AT ubicata in prossimità dell'ampliamento della sezione a 150 kV della stazione "FOGGIA" di Terna, in agro di Foggia, contrada Spreccacenero;
- cavidotto AT 150 kV per il collegamento della stazione di utenza di trasformazione allo stallo all'interno dell'ampliamento della SE denominata Foggia 380/150 Kv (cfr. pag. 20 Allegato_AU_4F6QES4_4F6QES4_2564_4145_A3_FG_PD_R02_Rev0_Relazione tecnica di progetto_pdf in Allegati CdS).
- opere e infrastrutture connesse, strettamente funzionali alle precedenti.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **TEP RENEWABLES (FOGGIA 4 PV) S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

E' inoltre prescritto il mantenimento della condizione progettuale che prevede la massimizzazione dell'uso dell'area disponibile con lo sviluppo nelle porzioni non interessate dai moduli (interfila e fasce di rispetto) di un'area agroambientale con coltivazione di specie erbacee ed arbustive mellifere e inserimento di alveari per la produzione di miele.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto, il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, di apporre, limitatamente a queste ultime (opere connesse), il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 67403 del 07/02/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei

provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 40 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico, ovvero

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CT VIA e della CT PNRR - PNIEC;
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia;
 - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Div. VII - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise;
 - al Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture- Sezione Opere pubbliche e infrastrutture della Regione Puglia:
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Servizio Autorità Idraulica;
 - Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria;
 - Sezione Risorse idriche;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Servizio Usi civici

- al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali- Servizio Territoriale di Foggia
- alla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- alla Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio;
- al Comune di Foggia (FG);
- all'ENAC;
- a SNAM Rete Gas S.p.A.;
- al GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- a Innovapuglia S.p.A.;
- alla **TEP RENEWABLES (FOGGIA 4 PV) S.r.l.**, per il tramite di p.e.c., in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infraregionali
Valentina Benedetto

Il Funzionario Istruttore
Claudia Somma

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace